

DONNINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti e Revisori Legali

Viale da Verrazzano 7 - 54036 MARINA DI CARRARA/MS

Tel. e fax autom. 0585 – 787666 – 787667 – 630478

Cod.fisc. e part. iva 00705190452 sofimsrl@tin.it - www.donninieassociati.it



Carrara, 14 gennaio 2019
DL/

Spett.le

IVA – REGISTRAZIONE E DETRAZIONE

Il **DL 119/2018** collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha apportato alcune modifiche semplificatrici in tema di registrazioni e detrazione iva. Schematicamente:

Registrazione acquisti e vendite

Registro IVA vendite: il termine di registrazione delle fatture viene fissando al giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (prima era entro 15 gg dalla data di emissione del documento), fermo restando che l'iva va liquidata con riferimento al mese di competenza.

I nuovi termini valgono sia per le fatture immediate che per quelle differite/riepilogative.

Registro IVA acquisti: è abrogato l'obbligo di numerazione progressiva delle fatture passive: tale adempimento risulta infatti automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sdl.

Detrazione IVA

Come evidenziato nella nostra Circolare del 5 febbraio 2018 (¹il diritto alla detrazione dell'IVA a credito:

- è individuato nel momento in cui l'imposta diviene esigibile, ossia alla data in cui l'operazione si considera effettuata ai fini IVA;
- è esercitabile, previa annotazione della relativa fattura nel registro IVA acquisti, nella liquidazione relativa al mese in cui la fattura stessa è stata ricevuta (presupposto del possesso del documento).

Con le modifiche in esame, viene previsto che è **possibile computare nella liquidazione iva periodica anche i documenti ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo, se relativi a operazioni che si considerano effettuate nel mese di riferimento.**

¹ Le circolari dall' agosto 2006 in poi sono normalmente consultabili nel sito dello Studio.

Questo vuol dire che, ad esempio, l'iva su una fattura di acquisto merce del mese di gennaio potrà essere detratta nella liquidazione iva di gennaio anche se ricevuta e registrata a febbraio (entro il giorno 15).

In tal modo si cerca di evitare un rinvio della detrazione iva per il cessionario / committente, garantendo il rispetto del principio "IVA esigibile = IVA detraibile".

Fanno **eccezione i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell'anno precedente;** l'IVA dovrà in questa ipotesi essere detratta nell'anno di ricezione del documento, secondo le regole vigenti.

* * * * *

Restiamo naturalmente a disposizione ed inviamo i migliori saluti.

DONNINI & ASSOCIATI
Dr. Fabrizio Donnini

STU-CIRCO./CIRC19-CIR /POR